

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2025, n. 4

“Misure di promozione in materia di innovazione aperta e intelligenza artificiale e disposizioni varie”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

CAPO I

Disposizioni in materia di innovazione aperta e intelligenza artificiale

Art. 1

Finalità

1. La Regione, al fine di sostenere e accelerare lo sviluppo e l'innovazione tecnologica del sistema produttivo regionale, valorizzando le risorse e le competenze presenti sul territorio, nonché attraendo talenti tecnologici e creativi, disciplina le misure per favorire lo scambio di flussi di conoscenza tra gli attori dei processi produttivi e della ricerca con l'obiettivo di agevolare e stimolare, anche attraverso il coinvolgimento delle agenzie strategiche regionali e delle società in house, l'incontro tra la domanda di innovazione e l'offerta innovativa.
2. Gli interventi e gli obiettivi della presente legge, concretamente declinati sul territorio regionale in coerenza con le iniziative nazionali e unionali in materia di innovazione aperta, nonché con la strategia di specializzazione intelligente regionale (S3) e con le altre strategie regionali pertinenti, mirano a promuovere altresì collaborazioni e partenariati, a favorire la diffusione delle eccellenze industriali e scientifiche, a dare impulso alla creazione di comunità attive in materia.
3. La Regione promuove inoltre, in collaborazione con tutti i portatori di interessi, con le agenzie strategiche regionali e le società in house, la costituzione di comunità digitali e di hub territoriali di innovazione aperta di cui all'articolo 5.
4. La Regione sostiene la diffusione dell'intelligenza artificiale quale strumento per lo sviluppo del sistema economico e sociale regionale.
5. Le finalità di cui al precedente comma e gli interventi di cui agli articoli seguenti sono perseguiti in coerenza con il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale), l'ulteriore disciplina, anche nazionale, di settore e i documenti strategici regionali in materia di innovazione, trasformazione digitale e partecipazione.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) “innovazione aperta o open innovation”, un modello di innovazione di carattere strategico e

collaborativo, basato sullo scambio di flussi di conoscenza dall'esterno all'interno dell'organizzazione e viceversa, finalizzato a sostenere lo sviluppo e l'innovazione tecnologica del sistema produttivo regionale secondo principi di neutralità tecnologica e orientato a:

1. promuovere la collaborazione tra le imprese e l'ambiente esterno, in particolar modo start-up, università, organismi di ricerca, incubatori certificati d'impresa, altri enti e istituzioni pubbliche e private;
 2. determinare sinergie tali da accelerare e migliorare i processi di innovazione;
 3. stimolare la logica di rete, favorendo l'innovazione di processi, servizi, prodotti, modelli e metodi contribuendo a risolvere le sfide economiche, sociali ed ambientali, presenti e future, anche attraverso l'utilizzo di intelligenza artificiale e delle altre tecnologie abilitanti (Key Enabling Technologies - KETs);
 4. accelerare l'innovazione e ottenere vantaggi competitivi attraverso una maggiore apertura e collaborazione con l'ecosistema esterno;
- b) "ecosistema dell'innovazione", l'insieme degli attori dell'innovazione, pubblici e privati, presenti su un territorio, che interagiscono e collaborano secondo dinamiche di reciproca contaminazione al fine di produrre o ridistribuire valore attraverso formazione di alto livello, costante innovazione e ricerca applicata;
- c) "piattaforma digitale dell'innovazione", uno strumento on-line finalizzato ad agevolare e stimolare le relazioni tra tutti gli attori dell'innovazione (imprese, università e centri di ricerca, incubatori certificati, istituti tecnici superiori - ITS, associazioni di categoria, camere di commercio, digital innovation hub, pubbliche amministrazioni, terzo settore, cittadini e ogni altro portatore di interesse), che intendano avere un ruolo attivo nelle politiche di ricerca e sviluppo;
- d) "hub territoriali dell'open Innovation", centri per l'innovazione destinati ad accogliere attività ad alta tecnologia, anche sotto forma di "experience center" con l'obiettivo di promuovere la conoscenza e il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, attraverso la creazione di laboratori di fabbricazione digitale, di percorsi di incubazione e accelerazione e di altri servizi a supporto dello sviluppo di idee e progetti imprenditoriali.

Art. 3

Agenda strategica triennale

1. La Giunta regionale, in armonia con gli strumenti di programmazione vigenti e con le pianificazioni di settore, anche in tema di attrazione e valorizzazione dei talenti, approva l'agenda strategica triennale in materia di innovazione aperta, che individua gli ambiti e le priorità dell'intervento regionale per favorirne la diffusione sul territorio pugliese.
2. Nel corso del triennio, l'agenda strategica può essere modificata con deliberazione di Giunta regionale.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'assessore competente in materia di sviluppo economico relaziona alla Giunta regionale circa lo stato di attuazione dell'agenda strategica.

Art. 4

Piattaforma digitale dell'innovazione

1. La Regione, coerentemente con il piano di riorganizzazione digitale dell'amministrazione, istituisce la piattaforma digitale dell'innovazione per favorire la diffusione dell'innovazione aperta e promuovere lo sviluppo di progetti e collaborazioni, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, parità di accesso e di trattamento, pari opportunità e non discriminazione. La piattaforma assicura adeguati standard di sicurezza informatica e di protezione dei dati personali, dei diritti di autore, della proprietà intellettuale e del segreto industriale.
2. Nel rispetto dei principi previsti nel comma 1 la Regione, attraverso la piattaforma, persegue i seguenti obiettivi:
 - a) valorizzare le risorse e le competenze presenti sul territorio, promuovendo collaborazioni e partenariati;
 - b) censire le pregresse esperienze regionali in tema di innovazione aperta;

- c) garantire una mappatura trasversale e georeferenziata degli attori dell'innovazione, particolarmente delle start-up, mettendo a disposizione degli utenti uno strumento di interrogazione tramite motore di ricerca;
 - d) favorire l'incontro tra domanda e offerta di innovazione;
 - e) diffondere la conoscenza delle eccellenze industriali e scientifiche;
 - f) attrarre talenti tecnologici e creativi;
 - g) individuare le sfide innovative e tecnologiche a cui il sistema industriale può rispondere in ottica di ecosistema;
 - h) contribuire allo sviluppo di industrie emergenti valorizzando le competenze e le tecnologie chiave abilitanti;
 - i) promuovere l'aggregazione degli attori dei processi di innovazione in un ecosistema digitale collaborativo, in cui si definiscono e realizzano progettualità in linea con gli obiettivi strategici per la crescita della Regione, sia in termini di miglioramento della competitività delle imprese che di qualità della vita dei cittadini.
3. La piattaforma digitale dell'innovazione si sviluppa su tre pilastri:
- a) luogo di incontro tra domanda di innovazione espressa o rilevata da imprese, pubblica amministrazione e altre istituzioni o organizzazioni e soluzioni provenienti da innovatori, micro, piccole e medie imprese, start-up e spin-off;
 - b) vetrina di proposte e iniziative di innovazione, nuovi prodotti e servizi innovativi provenienti dall'ecosistema;
 - c) ambiente per lavoro cooperativo, supporto a progetti di ricerca ed innovazione e alla gestione di gruppi di lavoro.
4. Al fine di garantire il dialogo tra la domanda di innovazione e le competenze, la piattaforma prevista nel comma 1 implementa altresì processi di incontro automatico, basato anche su tecniche di intelligenza artificiale, finalizzati ad analizzare gli interessi, le esperienze e le innovazioni dell'utente e a suggerire sfide e innovazioni pubblicate da altri attori.
5. La piattaforma fornisce agli utenti informazioni adeguate per consentire decisioni consapevoli riguardo all'uso dei servizi che utilizzano l'intelligenza artificiale e garantisce ai massimi livelli i principi di equità, trasparenza e non discriminazione.

Art. 5

Hub territoriali dell'open innovation

1. La Regione, per le finalità previste nell'articolo 1, favorisce la costituzione di hub territoriali dell'innovazione aperta all'interno di spazi pubblici esistenti, idonei ad accogliere iniziative nei settori della ricerca e sviluppo.
2. Per la realizzazione delle attività da svolgere negli hub territoriali, la Regione può avvalersi del supporto dell'agenzia strategica per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l'innovazione (ARTI), che pianifica e attua interventi tesi a valorizzare i risultati della ricerca, ad agevolare il trasferimento tecnologico, nonché ad accelerare la trasformazione digitale dei processi produttivi in un'ottica di sostenibilità economica e ambientale e di impatto sociale sul territorio e secondo principi di neutralità tecnologica.

Art. 6

Ulteriori interventi in favore dell'open innovation

1. Per incentivare lo sviluppo dell'innovazione aperta la Regione, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4, comma 1, può prevedere:
 - a) l'organizzazione di eventi volti ad attivare processi di incontro tra offerta e domanda di competenze e conoscenze, stimolando la rimozione delle barriere alla libera circolazione delle idee e favorendo la nascita e lo sviluppo di reti tra gli attori dei processi di innovazione, nonché la promozione di eventi informativi sulle

opportunità europee di sostegno all'innovazione e sull'identificazione di possibili partner internazionali;

b) la promozione, in correlazione con gli strumenti agevolativi regionali, di specifici interventi formativi e di sensibilizzazione a favore delle realtà produttive pugliesi, mediante azioni volte a promuovere la domanda di innovazione, anche di tipo aggregato per filiera, settore, comparto, e a favorire la capacità delle imprese, in particolar modo delle micro, piccole e medie imprese (MPMI), di redigere e implementare piani e iniziative di innovazione aziendale;

c) la pubblicazione di avvisi aperti, rivolti a start-up, MPMI, associazioni, professionisti o anche singoli individui, al fine di promuovere lo sviluppo di progetti e soluzioni innovative in specifici settori di mercato;

d) la promozione di forme di premialità per incentivare iniziative di open innovation;

e) il rafforzamento, anche mediante il supporto dell'ARTI, delle attività di ricerca industriale da parte delle università e degli altri organismi di ricerca, nonché della loro collaborazione con le imprese e della valorizzazione imprenditoriale dei risultati;

f) il sostegno e il coinvolgimento dei giovani, quali portatori di competenze, valori, energie e talenti, nello sviluppo della dimensione imprenditoriale dell'innovazione, anche attraverso specifici accordi con le istituzioni scolastiche e universitarie, per favorire l'aumento di opportunità occupazionali di alta formazione e qualificazione presso le imprese o presso gli organismi di ricerca e per stimolare la partecipazione degli aspiranti innovatori ad attività come tirocini innovativi, workshop, hackathon e laboratori dell'innovazione;

g) il coinvolgimento degli enti del terzo settore e della società civile, quali soggetti portatori di una peculiare domanda di innovazione collegata alle sfide sociali.

2. Nel caso in cui gli interventi disposti in applicazione della presente legge si configurino come aiuti di Stato, la Regione assicura il rispetto degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Art. 7

Disposizioni attuative

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi richiamati nella stessa, con deliberazione di Giunta regionale sono definite le modalità attuative degli interventi a favore dell'open innovation.

Art. 8

Promozione dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione

1. La Regione supporta lo sviluppo di reti costituite tra i responsabili per la transizione digitale delle pubbliche amministrazioni del territorio, per promuovere l'utilizzo dell'intelligenza artificiale al fine di migliorare la qualità e la gamma dell'offerta di servizi, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone e di accessibilità ai servizi pubblici digitali.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione può promuovere:

a) studi e ricerche specifiche sul tema;

b) attività formative dedicate all'acquisizione di competenze per il proprio personale e per il personale delle pubbliche amministrazioni del territorio, anche in collaborazione con le università pugliesi attraverso l'attività del centro di cui al successivo articolo 9;

c) sviluppo di attività condivise con le agenzie strategiche regionali e le proprie società in house;

d) costituzione di comunità di pratica.

Art. 9

Centro di competenza regionale per l'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione

1. Il Centro di competenza regionale per l'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione (Centro), istituito con la deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2023, n. 1488, è la sede nella quale la Regione

definisce la strategia e gli interventi in tema di intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione regionale.

2. Il Centro ha le seguenti finalità:
 - a) indagare, analizzare, comprendere, monitorare e valutare le implicazioni e la sostenibilità di applicazioni, sistemi, strumenti e soluzioni di intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione regionale;
 - b) promuovere la redazione di linee di indirizzo, attività di ricerca, formazione e studio specifiche, anche tramite costituzione di tavoli di lavoro;
 - c) sperimentare l'utilizzo di applicazioni, sistemi, strumenti e soluzioni di intelligenza artificiale in ambito regionale, all'interno di processi e sistemi.
3. Il Centro può sottoscrivere protocolli di collaborazione in ambito pubblico e in ambito pubblico-privato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, allo scopo di monitorare l'offerta di sistemi di intelligenza artificiale sul territorio regionale.

Art. 10

Promozione dello sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale delle MPMI e diffusione della conoscenza

1. Per supportare, a livello regionale, le opportunità dell'intelligenza artificiale, in particolare nelle MPMI, la Regione può prevedere:
 - a) iniziative di riqualificazione e miglioramento delle competenze in tutti i contesti produttivi sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per l'innovazione di processo, di prodotto e organizzativa;
 - b) il sostegno a progetti di ricerca collaborativa per la realizzazione di applicazioni specifiche e contestualizzate in domini rilevanti per le filiere dell'innovazione regionale;
 - c) la promozione, anche attraverso la piattaforma informatica di cui all'articolo 4, dell'interconnessione delle filiere manifatturiere e dei servizi con l'ecosistema dell'innovazione digitale pugliese, costituito dalle università, dagli istituti tecnici superiori, dai poli per l'innovazione digitale, dai centri di competenza, dai distretti tecnologici e produttivi operanti nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;
 - d) il sostegno e il potenziamento dell'ecosistema delle start-up;
 - e) il sostegno all'apertura del patrimonio dati pubblici delle amministrazioni locali, nonché all'utilizzo dei dati trasmessi dai satelliti nell'ambito dei programmi spaziali europei e nazionali.
2. Per promuovere la diffusione della cultura e delle competenze digitali e l'uso consapevole degli strumenti e delle applicazioni basate sull'intelligenza artificiale, anche attraverso l'interconnessione delle iniziative presenti sul territorio, la Regione può sviluppare iniziative di divulgazione e di facilitazione, finalizzate a realizzare:
 - a) campagne di comunicazione dedicate ai rischi e alle opportunità dell'intelligenza artificiale, anche attraverso i propri portali istituzionali e i propri social media;
 - b) eventi sul territorio, in collaborazione con associazioni di persone o professionali;
 - c) dibattiti pubblici e percorsi partecipativi che coinvolgono i diversi portatori di interesse, anche con il supporto delle proprie piattaforme telematiche;
 - d) programmi e corsi di formazione in materia di intelligenza artificiale e di uso conforme alla normativa della stessa.

Art. 11

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta entro il mese di marzo al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione e sulla efficacia della stessa.

Art. 12
Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge, nel bilancio regionale autonomo, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio 2025, in termini di competenza e cassa, nell'ambito della missione 14, programma 1, titolo 1, di euro 20 mila e nell'ambito della missione 1, programma 8, titolo 1, di euro 20 mila. Per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza, nell'ambito della missione 14, programma 1, titolo 1, di euro 15 mila e nell'ambito della missione 1, programma 8, titolo 1, di euro 15 mila.
2. Per la quantificazione e la copertura dell'onere finanziario per gli anni successivi si rinvia alle competenti leggi di bilancio.
3. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere inoltre le risorse concernenti i programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al programma operativo FESR e FSE+, nonché con i fondi di coesione nazionali del ciclo di programmazione 2021-2027 destinati alla Puglia".

CAPO II
Disposizioni diverse

Art. 13
Modifiche alla l.r. 42/2024

1. Alla legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 23, comma 1, le parole: "negli asili nido" sono sostituite dalle seguenti: "nei nidi";
 - b) all'articolo 54, dopo le parole: "è assegnata", sono aggiunte le seguenti: ", al Comune di Margherita di Savoia,";
 - c) l'articolo 168 è sostituito dal seguente:
 - "1. Per consentire il funzionamento e l'accreditamento annuale presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro del corso di laurea magistrale in "Scienze e Tecniche dello Sport" appartenente alla classe LM-68, con la possibilità di potenziare nel territorio pugliese competenze metodologiche e ricerche specifiche nell'ambito delle attività motorie e sportive, ai fini della realizzazione e del coordinamento delle Palestre Etiche ai sensi della legge regionale 18 maggio 2017, n. 14 (Norme in materia di riconoscimento, svolgimento, promozione e tutela dell'attività fisica adattata (AFA) – Modifica e integrazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti)), è assegnata una dotazione finanziaria complessiva di euro 2.505.678,00 a partire dall'esercizio finanziario 2025 e per una validità temporale di quindici anni. Nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 4, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2025 in termini di competenza e cassa, di euro 167.045,20.
 2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è finalizzato al finanziamento di 1 posto di professore di prima fascia nel gruppo scientifico disciplinare 06/MEDF-01 — Scienze dell'esercizio fisico e dello sport, Settore scientifico disciplinare MEDF-01/B — Metodi e didattiche delle attività sportive, interno ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), e di 1 posto di professore di prima fascia nel gruppo scientifico disciplinare 06/MEDF-01 — Scienze dell'esercizio fisico e dello sport - Settore scientifico disciplinare MEDF-01/A — Metodi e didattiche delle attività motorie interno o esterno ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della l. 240/2010, presso il Dipartimento di Biomedicina Traslazionale e Neuroscienze; il loro utilizzo sarà

oggetto di rendicontazione e di apposita relazione che comprovi l'efficacia della misura.

3. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è altresì finalizzato al finanziamento di contratti di ricerca ex articolo 22 della l.240/2010 di anni due nei settori scientifici ssd MEDF-01/A Metodi e didattiche delle attività motorie e MEDF-01/B Metodi e didattiche delle attività sportive. I contratti di ricerca sono finalizzati alla conduzione delle attività previste dalla l.r. 14/2017 relative alla sperimentazione ed erogazione di AFA nel contesto del territorio tarantino in collaborazione tra Università Aldo Moro Bari, Corso di Studio in Scienze e Tecniche dello Sport, Azienda sanitaria locale Taranto e Ospedali Moscati a Statte.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è sottoscritta apposita convenzione tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della l. 240/2010.”;

d) il comma 1 dell'articolo 204 è sostituito dal seguente:

“1. Per sostenere il buon funzionamento delle scuole secondarie di primo grado e prevenire situazioni di scopertura nel territorio, è disposto un contributo straordinario in favore delle scuole secondarie di primo grado paritarie con sede nel territorio regionale.”;

e) al comma 2 dell'articolo 211, dopo la parola: “assegnazione”, sono aggiunte le seguenti: “alla Fondazione San Pio da Pietrelcina”.

Art. 14

Modifiche alla l.r. 2/2023

1. Alla legge regionale 21 marzo 2023, n. 2 (Disciplina del modello di educazione in natura agrinido e agrisilo. Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”), come modificata dall'articolo 149 della l.r. 42/2024, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“1. Il modello di educazione in natura è rivolto sia alla fascia di età del nido che alla fascia di età della scuola dell'infanzia.

2. Il modello di educazione in natura destinato ai bambini e alle bambine di età compresa tra tre e trentasei mesi, qualificato come nido che svolge un progetto educativo prevalentemente in natura, è autorizzato e gestito nel rispetto della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), della legge regionale 10 luglio 2006, n.19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) e del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”) e rientra nell'ambito dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività educative destinate ai minori. La Giunta regionale definisce con regolamento i requisiti tecnico-strutturali, funzionali, organizzativi e professionali dei servizi di nido che svolge un progetto educativo prevalentemente in natura.

3. Il modello di educazione in natura destinato ai bambini e alle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, qualificato come scuola dell'infanzia che svolge un progetto educativo prevalentemente in natura, è disciplinato dal complesso normativo dedicato alla scuola dell'infanzia anche ai fini del riconoscimento della parità scolastica.

4. Il modello di educazione in natura per i nidi e le scuole dell'infanzia che svolgono un progetto educativo prevalentemente in natura opera, inoltre, in conformità e nel rispetto della normativa statale concernente il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni di cui al d.lgs. 65/2017 e, in particolare, delle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

5. Le attività di educazione in natura sono inserite in un contesto ambientale agricolo-rurale, aperto e ricco di verde. Nel caso in cui le attività di nido e scuola dell'infanzia che svolge un progetto educativo prevalentemente in natura ricadano all'interno di un'area naturale protetta le disposizioni di cui alla presente legge devono tenere conto delle competenze attribuite agli enti di gestione delle aree naturali protette dalla normativa statale e regionale vigente in materia.”;

b) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“2. Il progetto educativo basato sul modello dell'educazione in natura definisce le linee di indirizzo e le modalità operative da adottare da parte degli educatori dei nidi che svolgono un progetto educativo prevalentemente in natura e delle scuole dell'infanzia che svolgono un progetto educativo prevalentemente in natura. Il progetto educativo è fondato sull'idea del bambino quale protagonista del proprio processo di sviluppo, delle proprie esperienze e conoscenze, tenendo in debito conto l'offerta formativa specifica della fascia di età”.

Art. 15
Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 14 aprile 2025

MICHELE EMILIANO